

A.S. 2716

der

17.5.11

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Comma 1. Prevede l'incremento, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per l'importo di 115 milioni di euro, del fondo istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per la specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico.

Comma 2. Prevede la possibilità che la dotazione del Fondo di cui al comma 1, per i medesimi anni, possa essere ulteriormente incrementata con i risparmi di gestione relativi alle spese effettuate in conseguenza delle missioni internazionali di pace, nonché con quota parte delle risorse destinate al Fondo Unico Giustizia.

Le suddette minori spese connesse alle missioni internazionali di pace, da accertare annualmente a consuntivo, dovranno essere riconducibili alla quota di risorse di pertinenza del personale, ripartita annualmente dal fondo per le missioni stesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). L'assegnazione in favore del personale è comunque condizionata alla formazione di corrispondenti ulteriori economie per il medesimo esercizio, nell'ipotesi che si verifichino ulteriori proroghe delle missioni medesime, al fine di garantire l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Analogamente, anche l'utilizzo del Fondo unico giustizia non determina effetti negativi, atteso che, di fatto, si determina una diversa articolazione nella ripartizione tra i beneficiari delle risorse disponibili, fermo restando l'ammontare complessivo delle disponibilità del fondo e dei relativi meccanismi di alimentazione.

Comma 3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, è destinato alla corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, saranno individuate le misure dei sopraindicati assegni *una tantum*, nonché la ripartizione delle risorse disponibili tra le Amministrazioni interessate.

Comma 4. Prevede la copertura finanziaria del provvedimento mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350 del 2003 (Riordino delle carriere), per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Relativamente all'aspetto finanziario si evidenzia che le risorse in questione saranno accorpate in una unica posta di bilancio, di 195 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e di 115 milioni di euro per l'anno 2013. Tali risorse sono attualmente distinte su due fondi da ripartire iscritti sullo stato di previsione del MEF (ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, per un importo pari a 80 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, ed dell'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un importo pari a 115 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

17 MAG. 2011